



# La privacy a scuola

**Il Garante della privacy ha elaborato le regole generali per il "corretto trattamento dei dati personali" a scuola. I chiarimenti e le indicazioni, basate sulle norme di legge vigenti, sono contenute in un opuscolo "La privacy tra i banchi di scuola", del quale vi segnaliamo alcuni punti che possono rappresentare un pratico aiuto per sgomberare il campo da dubbi e interpretazioni soggettive, nella gestione delle varie attività a scuola.**

Le scuole pubbliche non sono tenute a chiedere il consenso per il trattamento dei dati personali degli studenti. Gli unici trattamenti permessi sono quelli necessari al perseguimento di specifiche finalità istituzionali oppure quelli espressamente previsti dalla normativa di settore.

Alcune categorie di dati personali degli studenti e delle famiglie – come quelli **sensibili** (qualunque dato cioè che può rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose o di altra natura, le opinioni politiche, l'appartenenza a partiti, sindacati o ad associazioni, lo stato di salute e la vita sessuale) e giudiziari – devono essere trattate con estrema cautela, verificando prima non solo la pertinenza e completezza dei dati, ma anche la loro indispensabilità rispetto alle **"rilevanti finalità pubbliche" che si intendono perseguire.**

Ad esempio **le origini razziali ed etniche** (possono essere trattati dalla scuola per favorire l'integrazione degli alunni stranieri), **le convinzioni religiose** (per garantire la libertà di credo, che potrebbe richiedere ad esempio misure particolari per la gestione della mensa scolastica e per la fruizione dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative), **lo stato di salute** (ad esempio, per l'assegnazione del sostegno agli alunni disabili; per la composizione delle classi; per la gestione delle assenze per malattia), **le opinioni politiche** (possono essere trattate dalla scuola esclusivamente per garantire la costituzione e il funzionamento degli organismi di rappresentanza), **i dati di carattere giudiziario** (possono essere trattati per assicurare il diritto allo studio anche a soggetti sottoposti a regime di detenzione o di protezione, ma anche per le attività connesse ai contenziosi con gli alunni e con le famiglie.

Per poter trattare i dati personali le scuole private sono obbligate non solo a **presentare un'informativa** completa, ma anche a **ottenere il consenso** puntuale e liberamente espresso dei soggetti interessati (studenti maggiorenni, famiglie...).

## **Riservatezza e compiti in classe**

Non commette violazione della privacy l'insegnante che assegna ai propri alunni lo svolgimento di temi in classe riguardanti il loro mondo personale o familiare.

Nel momento in cui gli elaborati vengono letti in classe – specialmente se sono presenti argomenti delicati - è affidata alla sensibilità di ciascun insegnante la capacità di trovare il giusto equilibrio tra le esigenze didattiche e la tutela dei dati personali.

## **I voti non sono un 'mistero'**

Non esiste alcun provvedimento del Garante che imponga di tenere segreti i voti dei compiti in classe e delle interrogazioni, gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato, perché le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette a un regime di trasparenza. voti degli scrutini e degli esami devono essere pubblicati nell'albo degli istituti.

È necessario prestare attenzione, però, a non fornire informazioni sulle condizioni di salute degli studenti, o altri dati personali non pertinenti.



# La privacy tra i banchi di scuola - 2

## **Comunicare i fatti**

Il diritto–dovere di informare le famiglie sull'attività deve essere sempre bilanciato con la tutela dei minori. Va evitato di inserire elementi che riportino direttamente ai 'minori'.

## **Via libera alla comunicazione on line**

Su richiesta degli studenti interessati, le scuole possono comunicare, anche a privati e per via telematica, i dati relativi ai loro risultati scolastici per aiutarli nell'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale anche all'estero.

## **I dati degli studenti non possono essere utilizzati per fare pubblicità**

Non è possibile utilizzare i dati presenti nell'albo degli istituti scolastici, e gli esiti di scrutini ed esami, per inviare materiale pubblicitario a casa degli studenti o fare marketing.

## **Questionari: solo se autorizzati**

E' consentito fare sottoporre gli alunni a questionari o attività di ricerca con la raccolta di informazioni personali solo se i ragazzi, o i genitori nel caso di minori, sono stati preventivamente informati su trattamento e successiva conservazione dei dati. E si può dire no all'iniziativa/questionario.

## **Sì alle foto e ai video ma è sempre la scuola che decide**

Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori (per fini personali) durante le recite, le gite e i saggi scolastici ma attenzione poi a non condividerle su internet e sui socialnetwork in modo sistematico. Per ogni altro utilizzo o eventuale diffusione, anche su Internet, è necessario prima informare adeguatamente le persone coinvolte nella registrazione (professori, studenti...), e ottenere il loro esplicito consenso. Nell'ambito dell'autonomia scolastica, gli istituti possono decidere di regolamentare diversamente o anche di inibire gli apparecchi in grado di registrare.

## **Il cellulare in classe: la prof può decidere di farlo spengere**

L'utilizzo di videofonini, di apparecchi per la registrazione di suoni e immagini è in genere consentito, ma esclusivamente per fini personali. Le istituzioni scolastiche hanno, la possibilità di regolare o di inibire l'utilizzo di registratori audio-video, inclusi i telefoni cellulari all'interno delle aule di lezione o nelle scuole stesse.

## **Videofonini e violazioni**

Succede spesso, che una fotografia inviata a un amico/familiare, poi venga inoltrata ad altri destinatari, generando involontariamente una comunicazione a catena dei dati personali raccolti. Tale pratica può dar luogo a gravi violazioni del diritto alla riservatezza delle persone riprese, incorrendo in sanzioni disciplinari, pecuniarie ed eventuali reati.

## **Videosorveglianza solo se necessaria e a scuola chiusa**

L'installazione di sistemi di videosorveglianza nelle scuole deve garantire il diritto dello studente alla riservatezza. In caso di stretta necessità le telecamere sono ammesse, ma devono funzionare solo negli orari di chiusura degli istituti.

Se le riprese riguardano l'esterno della scuola, l'angolo visuale delle telecamere deve essere opportunamente delimitato. Le immagini registrate possono essere conservate per brevi periodi, I cartelli che segnalano il sistema di videosorveglianza devono essere visibili anche di notte.